SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 maggio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Regione Lombardia

Università di Palermo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93. (Strumento finanziario di orientamento della pesca).

94A2819

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 aprile 1994.

Impegno della somma di L. 5.000.000.000, a valere sulle autorizzazioni 1993, per la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, il quale dispone, fra l'altro, la riduzione di lire 5 miliardi delle autorizzazioni 1993, cap. 7089, dello stato di previsione di questo Dicastero, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, all'apposito capitolo di spesa e, quindi, versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli;

Ritenuto di dover impegnare, per gli effetti del sopracitato art. 1, comma 4, la somma di lire 5 miliardi, a valere sulle autorizzazioni 1993, a favore del Ministero del tesoro, cap. 2368, capo 10°, in entrata al bilancio dello Stato, che provvederà alla riassegnazione all'apposito capitolo di spesa per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 5.000.000.000 è impegnato, a valere sulle autorizzazioni 1993, a favore del Ministero del tesoro, cap. 2368, capo 10°, in entrata al bilancio dello Stato, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di lire 5.000.000.000 a favore del Ministero del tesoro, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1994

Il direttore generale: BILLI

94A2922

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 marzo 1994.

Effettuazione dell'assegnazione dei benefici previsti dal decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernenti il collocamento in pensionamento anticipato ed in Cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nell'ambito delle eccedenze individuate per ciascuna dotazione organica per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento dei traffici con l'assegnazione di ulteriori 230 unità nell'ambito delle 1.800 previste dal decreto-legge n. 100/1994;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di stabilire i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 100/1994;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie imprese portuali;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione dei benefici previsti dal decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernenti il collocamento in pensionamento anticipato ed in Cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali è effettuata nell'ambito delle eccedenze individuate per ciascuna dotazione organica per l'anno 1994.

Art. 2.

Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali sono determinate per l'anno 1994 sulla base del numero di giornate lavorate nel corso del 1992 e dell'anno 1993, nonché sulla base delle prospettive dei traffici prevedibili per il 1994.

A tali fini devono, altresì, essere tenuti presenti i progetti di riorganizzazione ed i piani di esodo predisposti da ciascuna compagnia o gruppo portuale in relazione alla trasformazione in corso nel settore ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 3.

Possono essere posti in pensionamento anticipato nel corso del 1994 coloro che, nell'ambito del limite massimo dell'ulteriore integrazione di 1.000 unità assegnate, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 100/1994 entro la data del 31 dicembre 1994.

È riconosciuta priorità, sulla base delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, a coloro che hanno presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992, considerando a tali fini le singole graduatorie predisposte per ciascun anno a partire da quella relativa all'anno 1990.

Art. 4.

Possono presentare domanda di pensionamento anticipato entro e non oltre il 10 aprile 1994 coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dal richiamato art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 100/1994 entro il 31 dicembre 1993.

Per coloro che, invece, matureranno i requisiti prescritti nel corso del 1994 e comunque entro il 31 dicembre 1994 è data la facoltà di presentare domanda di pensionamento anticipato entro il 15 ottobre 1994.

La graduatoria delle domande presentate in ciascuna realtà portuale viene predisposta dalla competente autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale distintamente per l'anno 1993 e per l'anno 1994 a seconda che gli istanti maturino i requisiti rispettivamente nel corso dell'anno 1993 o dell'anno 1994. Le graduatorie vengono, altresì, predisposte nell'ambito di ciascun anno distintamente per lavoratori e dipendenti, seguendo il criterio della maggiore età e maggiore anzianità contributiva effettiva e della data di presentazione delle domande. Ai soli fini della maturazione dei requisiti sono considerati utili i periodi relativi al servizio militare, Cassa integrazione guadagni straordinaria e recupero volontario dell'occasionalato, quest'ultimo solo per i lavoratori che non abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 1993.

Al collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali provvede, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, sulla base delle graduatorie predisposte a tali fini, tenuti presenti i criteri stabiliti nel presente decreto.

Art. 5.

Nel contingente di unità da porre in pensionamento anticipato fissato nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, sono, altresì, compresi, i lavoratori della compagnia ramo industriale, ora soppressa, e della compagnia carenanti del porto di Genova, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

Per il collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti di cui al comma precedente il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Il collocamento in cassa integrazione straordinaria dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori della compagnia carenanti del porto di Genova, viene effettuato nell'ambito delle rimanenti disponibilità di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 100/1994, pari a 1.570 unità — tenuto conto dell'utilizzo di 230 quote di cui al decreto 4 marzo 1994 , nonché nell'ambito delle eccedenze individuate per ciascuna dotazione organica, in

rapporto alle esigenze specifiche occupazionali di ciascun porto, considerata la riorganizzazione operativa delle compagnie. A tali fini, per una migliore rispondenza alle esigenze dei porti, le unità da collocare in cassa integrazione straordinaria verranno individuate con decreto distintamente per il primo semestre 1994 e per il secondo semestre 1994.

Le autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale sono tenute nel corso del mese ad effettuare un puntuale e rigoroso controllo sulla congruenza delle giornate in cassa integrazione con le giornate di effettivo mancato avviamento al lavoro per carenza di traffici. Le stesse autorità dovranno, inoltre, apporre il proprio visto sugli elenchi giornalieri predisposti dal console, dai quali risulti la posizione di ciascun lavoratore (avviato al lavoro, distaccato o in mobilità, non avviato e per quali motivi).

L'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto darà luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro: COSTA

94A2925

DECRETO 13 aprile 1994.

Determinazione per l'anno 1994 delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento dei traffici e l'assegnazione di ulteriori 230 unità nell'ambito delle 1.800 previste dal decreto-legge n. 100/1994;

Visto il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge n. 100/1994;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento anticipato e del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori della Compagnia Carenanti del porto di Genova, vanno determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e di piani di esodo predisposti in sede locale in relazione alla trasformazione in corso nel settore, nonché sulla base del numero delle giornate lavorate nell'anno 1992 e nell'anno 1993; tenendo, altresì, conto delle prospettive dei traffici;

Viste le risultanze emerse dall'esame dei dati forniti dagli organismi interessati e dalle autorità marittime periferiche in ordine alla riorganizzazione strutturale del settore ed all'andamento dei traffici in ciascun porto nel periodo sopraindicato;

Valutati i progetti predisposti e le esigenze specifiche dei singoli scali in rapporto al complesso piano di riforma gestionale ed operativa di cui alla citata legge n. 84/1994;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie imprese portuali;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con le relative eccedenze sono determinate per l'anno 1994, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto.

Il collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori della Compagnia Carenanti di Genova, è effettuato, con decreto, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, secondo i criteri stabiliti nel decreto citato nelle premesse e nei limiti delle unità assegnate dal decreto-legge n. 100/1994.

Il numero di unità da collocare in cassa integrazione straordinaria, ammontante per l'intero anno 1994 a 1.570, essendo state utilizzate già 230 delle 1.800 previste, viene attribuito per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, nel predetto limite di 1.570 unità suddivise per ciascuna compagnia e gruppo portuale secondo quanto indicato nelle allegate tabelle. Con successivo decreto verranno individuate le unità da collocare in tale posizione nel corso del secondo semestre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

TABELLA 1

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri al 24 febbraio 1994	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1994	Eccedenze
Ancona	90	72	18
Anzio	10	4	6
Arbatax	30	6	24
Augusta-Siracusa	66	20	46
Baia	22	6	16
Bari	31	16	15
Brindisi	74	40	34
Cagliari	57	50	7
Castellammare di Stabia	27	12	15
Catania	86	40	46
Chioggia	166	96	70
Civitavecchia	256	116	140
Crotone	35	15	20
Gaeta	38	20	18
Gallipoli	12	0	12
Gela	37	7	30
Genova Carenanti	12	6	6
Genova M.V.-Carboni	1 156	666	490
Imperia	30	10	20
La Spezia	110	70	40
Livorno	826	390	436
Manfredonia	104	50	54
Marina di Carrara	183	123	60
Marsala-Mazara del Vallo	16	5	11
Messina	7	0	7
Milazzo-Lipari	24	10	14
Molfetta Barletta Trani	40	20	20
Monfalcone	163	103	60
Monopoli	7	0	7
Napoli	247	140	107
Olbia	106	70	36
Palermo-Termini Imerese	210	110	100
Pescara	9	5	4
Piombino-Portoferraio	84	64	20
Porto Empedocle-Licata	51	6	45
Porto Nogaro	39	23	16
Portoscuso	19	17	2
Porto Torres	17	12	5
Pozzuoli	16	6	10
Ravenna	610	400	210
Reggio Calabria	15	9	6
Riposto	9	0	9
Salerno	327	127	200
Sant'Antioco	29	17	12
Savona	225	145	80
Taranto	143	70	73
Torre Annunziata	1	0	1
Trapani	14	12	2
Trieste	524	234	290
Venezia	339	214	125
Viareggio	18	6	12
Vibo Valentia Marina	6	0	6
Lampedusa	7	0	7
Totali	6 780	3 660	3 120

TABELLA *B*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. dipend. al 24 febbraio 1994			Dotaz. organ. dipend. anno 1994			Eccedenze
	Impiegati	Operai	Totale	Impiegati	Operai	Totale	
Ancona	3	0	3	2	0	2	1
Anzio	0	0	0	0	0	0	0
Arbatax	1	0	1	0	0	0	1
Augusta-Siracusa	1	0	1	0	0	0	1
Baia	1	0	1	0	0	0	1
Bari	1	0	1	0	0	0	1
Brindisi	1	0	1	0	0	0	1
Cagliari	6	1	7	2	0	2	5
Castellammare di Stabia	3	0	3	1	0	1	2
Catania	2	1	3	2	0	2	1
Chioggia	8	3	11	4	0	4	7
Civitavecchia	10	1	11	6	0	6	5
Crotone	1	0	1	0	0	0	1
Gaeta	2	0	2	1	0	1	1
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	1	0	1	0	0	0	1
Genova Carenanti	0	0	0	0	0	0	0
Genova M.V.-Carboni	45	0	45	29	0	29	16
Imperia	1	0	1	0	0	0	1
La Spezia	3	0	3	2	0	2	1
Livorno	39	4	43	20	0	20	23
Manfredonia	4	2	6	2	0	2	4
Marina di Carrara	8	7	15	5	0	5	10
Marsala-Mazara del Vallo	0	0	0	0	0	0	0
Messina	1	0	1	0	0	0	1
Milazzo-Lipari	2	0	2	1	0	1	1
Molfetta Barletta Trani	3	0	3	1	0	1	2
Monfalcone	5	3	8	4	0	4	4
Monopoli	0	0	0	0	0	0	0
Napoli	13	0	13	6	0	6	7
Olbia	6	0	6	3	0	3	3
Palermo-Termini Imerese	5	2	7	4	0	4	3
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino-Portoferraio	1	0	1	1	0	1	0
Porto Empedocle-Licata	4	0	4	1	0	1	3
Porto Nogaro	2	1	3	1	0	1	2
Portoscuso	3	0	3	1	0	1	2
Porto Torres	2	0	2	1	0	1	1
Pozzuoli	0	0	0	0	0	0	0
Ravenna	18	31	49	15	0	15	34
Reggio Calabria	1	0	1	0	0	0	1
Riposto	0	0	0	0	0	0	0
Salerno	3	3	6	3	0	3	3
Sant'Antioco	2	0	2	1	0	1	1
Savona	11	1	12	6	0	6	6
Taranto	5	0	5	3	0	3	2
Torre Annunziata	2	0	2	0	0	0	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	20	2	22	13	0	13	9
Venezia	27	39	66	9	0	9	57
Viareggio	1	0	1	0	0	0	1
Vibo Valentia Marina	0	0	0	0	0	0	0
Lampedusa	1	0	1	0	0	0	1
Totali	282	101	383	151	0	151	232

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione dall 1-1-1994 al 30-6-1994
Ancona	72	18	2	1	19	0
Anzio	4	6	0	0	6	6
Arbatax	6	24	0	1	25	16
Augusta-Siracusa	20	46	0	1	47	28
Baia	6	16	0	1	17	10
Bari	16	15	0	1	16	3
Brindisi	40	34	0	1	35	18
Cagliari	50	7	2	5	12	0
Castellammare di Stabia	12	15	1	2	17	4
Catania	40	46	2	1	47	12
Chioggia	96	70	4	7	77	36
Civitavecchia	116	140	6	5	145	70
Crotone	15	20	0	1	21	9
Gaeta	20	18	1	1	19	6
Gallipoli	0	12	0	0	12	8
Gela	7	30	0	1	31	24
Genova Carenanti	6	6	0	0	6	4
Genova M.V.-Carboni	666	490	29	16	506	315
Imperia	10	20	0	1	21	18
La Spezia	70	40	2	1	41	6
Livorno	390	436	20	23	459	187
Manfredonia	50	54	2	4	58	36
Marina di Carrara	123	60	5	10	70	6
Marsala-Mazara del Vallo	5	11	0	0	11	7
Messina	0	7	0	1	8	4
Milazzo-Lipari	10	14	1	1	15	7
Molfetta-Barletta-Trani	20	20	1	2	22	16
Monfalcone	103	60	4	4	64	7
Monopoli	0	7	0	0	7	4
Napoli	140	107	6	7	114	75
Olbia	70	36	3	3	39	2
Palermo-Termini Imerese	110	100	4	3	103	38
Pescara	5	4	1	1	5	2
Piombino-Portoferraio	64	20	1	0	20	12
Porto Empedocle-Licata	6	45	1	3	48	42
Porto Nogaro	23	16	1	2	18	3
Portoscuso	17	2	1	2	4	1
Porto Torres	12	5	1	1	6	0
Pozzuoli	6	10	0	0	10	6
Ravenna	400	210	15	34	244	124
Reggio Calabria	9	6	0	1	7	1
Riposto	0	9	0	0	9	6
Salerno	127	200	3	3	203	118
Sant'Antioco	17	12	1	1	13	8
Savona	145	80	6	6	86	3
Taranto	70	73	3	2	75	55
Torre Annunziata	0	1	0	2	3	3
Trapani	12	2	0	1	3	0
Trieste	234	290	13	9	299	138
Venezia	214	125	9	57	182	52
Viareggio	6	12	0	1	13	4
Vibo Valentia Marina	0	6	0	0	6	4
Lampedusa	0	7	0	1	8	6
Totali	3 660	3 120	151	232	3 352	1.570

94A2926

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1994

Applicazione di alcune norme vigenti per il fondo innovazione tecnologica nelle aree e regioni ammissibili agli interventi dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5 *b*).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ed in particolare gli articoli 14 e seguenti che istituiscono e disciplinano il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 12, comma 10, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare al finanziamento — previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1986, n. 46 — per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica che vengono realizzate nei territori meridionali;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare l'art. 37, lettera *a*), punto 2, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare ai programmi ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica proposti dalle imprese piccole e medie per iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 1 che dispone la cessazione dal 15 aprile 1993 dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 e prevede l'avvio dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario delle aree depresse nel territorio nazionale ed in particolare l'art. 1, lettera *a*), che identifica le «aree depresse» con quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5 *b*);

Considerato che le aree richiamate nel citato art. 12, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché nell'art. 16, comma secondo, della legge 17 febbraio 1986, n. 46 — introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991 — devono intendersi sostituite per effetto delle normative citate da quelle individuate come aree depresse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155;

Visto il regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; le decisioni della Commissione delle Comunità europee del 20 gennaio 1994 e del 26 gennaio 1994 che hanno definito le aree obiettivo 1, 2 e 5 *b*);

Vista la nota n. 7985 del 17 giugno 1992 con la quale la Commissione delle Comunità europee propone al Governo italiano ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE che l'aiuto finanziario concesso dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai programmi di innovazione — compresi quelli «Eureka» — non superi l'intensità del 25% ESL;

Decreta:

Art. 1.

I tassi di interesse di cui all'art. 12, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dell'art. 15, comma secondo, della legge n. 46/1982 — introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 — si applicano alle iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 che vengono realizzate nei territori ricompresi nelle regioni e aree — di cui all'allegato I del presente decreto — già individuate dal Regolamento e dalle decisioni comunitarie, richiamate in premessa, come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali obiettivi 1, 2 e 5 *b*).

Art. 2.

La misura degli interventi finanziari del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica nelle aree sopra richiamate non può superare l'intensità agevolativa del 25% ESL così come definito dall'art. 2 della deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 23 dicembre 1992.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai programmi di innovazione tecnologica presentati dopo il 15 aprile 1993, che saranno ammessi ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica successivamente all'emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro: SAVONA

ALLEGATO I

AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

A) Territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88
Abruzzi (fino al 31/12/1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

B) Territori di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/88.

PROVINCE:	TERRITORI
Alessandria	comuni di: Alluvioni Cambiò Alzano Scrivia Basaluzzo Carbonara Scrivia Carezzano Cassano Spinola Castelnuovo Scrivia Gavazzana Guazzora Isola Sant'Antonio Molino dei Torti Novi Ligure Paderna Pàsturana Pozzolo Formigaro Sale Sant'Agata Fossili Sardigliano Serravalle Scrivia Spineto Scrivia Tassarolo Tortona Villalvernia
Ancona	comuni di: Filottrano Jesi Monsano Monte San Vito Morro d'Alba San Marcello Santa Maria Nuova Senigallia
Ascoli-Piceno	comuni di: Appignano del Tronto Ascoli Piceno Castel di Lama Castignano Castorano Colli del Tronto Comunanza Folignano Force Maltignano Rotella Spinetoli Venarotta
Firenze	comuni di: Campi Bisenzio Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano Prato Vaiano
Frosinone	comuni di: Anagni Cassino Ceccano Ferentino Frosinone Isola del Liri Paliano Patrica Piedimonte San Germano Sora Villa Santa Lucia
Genova	le circoscrizioni di: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sampierdarena, Marassi, Staglieno, Molassana, Struppa e Porto del comune di Genova ed i comuni di: Arenzano Bargagli Busalla Campomorone Carasco Casella Ceranesi Chiavari Cogoleto Isola del Cantone Lavagna Mignanego Rapallo Recco Ronco Scrivia Sant'Olcese Savignone Serra Riccò Sestri Levante Sori Zoagli

PROVINCE:	TERRITORI
Gorizia	comuni di: Doberdò del Lago Foglianо-Redipuglia Grado Gorizia (solo le circoscrizioni Piedimonte, Campagnuzza, S.Andrea, S. Anna e S. Rocco) Monfalcone Romans d'Isonzo Ronchi dei Legionari San Canzian d'Isonzo San Pier d'Isonzo Savogna d'Isonzo Staranzano Turriaco Villese
Grosseto	comuni di: Follonica Gavorrano Massa Marittima Monterotondo Marittimo Montieri Scarlino
Latina	comuni di: Aprilia Cisterna di Latina Latina
Livorno	comuni di: Bibbona Campiglia Marittima Castagneto Carducci Cecina Collesalvetti Livorno, ad eccezione delle ex circoscrizioni 4, 5 e 7 Piombino Rosignano Marittimo San Vincenzo Sassetta Suvereto
La Spezia	le circoscrizioni nr.1, 2, 4 e 5 del comune di La Spezia ed i comuni di: Ameglia Arcola Bolano Castelnuovo Magra Follo Lerici Ortonovo Portovenere Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure
Macerata	comuni di: Appignano Montecassiano Montefano
Massa-Carrara	comuni di: Carrara Massa Montignoso
Milano	comuni di: Canegrate Legnano Nerviano Parabiago Rescaldina San Giorgio su Legnano San Vittore Olona
Modena	comuni di: Carpi Cavezzo Novi di Modena
Novara	comuni di: Anzola d'Ossola Arizzano Baveno Bee Belgirate Brovello-Carpugnino Cannero Riviera Cannobio Casale Corte Cerro Ghiffa Gignese Gravellona Toce Meregozzo Oggebbio Omavasso Omegna Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Stresa Trarego Viggiona Verbania Vignone Vogogna
Padova	comuni di: Anguillara Veneta Arqua Petrarca Boara Pisani

PROVINCE:	TERRITORI
Padova (segue)	Codevigo Granze Monselice Pozzonovo San Pietro Viminario Sant'Elena Solesino Stanghella Tribano Vescovana
Perugia	comune di Spoleto
Pisa	tutta la provincia
Pistoia	comuni di: Agliana Montale Quarrata
Reggio Emilia	le circoscrizioni nr. 2, 7 e 8 del comune di Reggio Emilia ed i comuni di: Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
Rieti	comuni di: Borgorose Cittaducale Pescorocchiano Petrella Salto Rieti (solo zona di Vazia)
Roma	comuni di: Ardea Civitavecchia Colleferro Pomezia
Rovigo	*Tutta la Provincia ad eccezione di:* Ariano nel Polesine Contarina Corbola Donada Papozze Porto Tolle Taglio di Po
Savona	le circoscrizioni 3, 4 e 5 del comune di Savona ed i comuni: Albisola Marina Albisola Superiore Altare Cairo Montenotte Carcare Cengio Cosseria Dego Finale Ligure Millesimo Quiliano Vado Ligure Vezzi Potrio
Terni	tutta la provincia
Torino	*Tutti i Comuni della Provincia nonché le circoscrizioni nr.: 4,5,6 e 10 ed i quartieri Nizza Millefonti, San Salvario, Valdocco Aurora Rossini e San Paolo del Comune di Torino*
Trieste	comuni di: Duino-Aurisina Muggia Monrupino San Dorligo della Valle Sgonico e le circostruzioni nr.11 Servola-Chiarbola, nr.12 Valmaura-Borgo San Sergio, Chiadino Rozzol, Roiano e Altipiano Est del comune di Trieste
Udine	comuni di: Cervignano del Friuli San Giorgio di Nogaro Torviscosa
Varese	comuni di: Arsago Seprio Busto Arsizio Castellanza Gallarate Samarate Vergiate
Valle d'Aosta	comuni di: Aosta Arnad Bard Brissogne Champdepraz Charvensod Chatillon Chiambave Donnas Fénis Gignod Gressan

PROVINCE:	TERRITORI		
Valle d'Aosta (segue)	Hône Issogne Jovencan Nus Pollein Pontey Pont-Saint-Martin Quart Roisan Saint-Cristophe Saint-Marcel Saint-Vincent Sarre Varrés		
Venezia	comuni di: Campagna Lupia Cavarzere Chioggia Cona Fossalta di Piave Meolo Mira Musile di Piave Noventá di Piave San Donà di Piave e le circoscrizioni di: Favaro Veneto, Carpenedo-Vissuola, Terraglio, San Lorenzo-XXV Aprile, Cipressina-Zelarino-Trivignano, Piave1866, Chirignago-Gazzera. Marghera-Catene, Malcontenta, Pellestrina-San Pietro in Volta, Murano, Burano e Isole Minori della Laguna del Comune di Venezia		
Verona	comuni di: Angiari Bevilacqua Bonavigo Boschi Sant'Anna Casaleone Castagnaro Cerea Legnago Minerbe Roverchiara Sanguinetto San Pietro di Morubbio Terrazzo Villa Bartolomea		

C) Territori di cui all'obiettivo 5/B del Regolamento CEE n. 2052/88.

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Breia
Camburzano
Campertogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Donato
Fobello
Graglia
Magnano
Mollia
Mongrando
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pila
Piode
Pollone
Quarona
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Sala Biellese
Scopa
Scopello
Sordevolo
Torrazzo
Valduggia
Varallo
Vocca
Zimone
Zubiena

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Arola
Aurano
Bannio Anzino
Beura-Cardezza
Bognanco
Calasca -Castiglione
Cambiasca
Caprezzo
Cavaglio-Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Cursolo-Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Germagno
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Premoscelli-Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Tocena
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Villadossola
Villette

Provincia di Cuneo

Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte
Barge
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves
Briaglia
Briga alta
Brondello
Brossasco
Camerana

Provincia di Cuneo (segue)	
Canosio	Ornea
Caprauna	Ostana
Caraglio	Paesana
Carlignano	Pagno
Castel del Fino	Pamparato
Castellar	Paroldo
Castelletto Uzzone	Perletto
Castellino Tanaro	Perlo
Castelmagno	Peveragno
Castelnuovo di Ceva	Pezzolo Valle Uzzone
Castino	Pianfei
Celle di Macra	Piasco
Cerreto Langhe	Pietraporzio
Cervasca	Pontechianale
Chiusa di Pesio	Pradleves
Cigliè	Prazzo
Cissone	Priero
Cortemilia	Priola
Costigliole Saluzzo	Prunetto
Cravanzana	Revello
Crissolo	Rifreddo
Demonte	Rittana
Dronero	Roaschia
Elva	Roascio
Entracque	Robilante
Envie	Roburent
Feisoglio	Roccabruna
Frabosa Soprana	Rocca Cigliè
Frabosa Sottana	Roccaforte Mondovì
Frassino	Roccasparvera
Gaiola	Roccavione
Gambasca	Rocchetta Belbo
Garessio	Rossana
Gorzegno	Sale delle Langhe
Gottasecca	Sale San Giovanni
Igliano	Saliceto
Isasca	Sambuco
Lequio Berria	Sanpeyre
Lesegno	San Benedetto Belbo
Levice	San Damiano Macra'
Limone Piemonte	Sanfront
Lisio	San Michele Mondovi'
Macra	Scagnello
Marmora	Serravalle Langhe
Marsaglia	Somano
Martiniana Po	Stroppo
Melle	Torre Bormida
Moiola	Torre Mondovi'
Mombarcaro	Torresina
Mombasiglio	Valdieri
Monastero di Vasco	Valgrana
Monasterolo Casotto	Valloriate
Monesiglio	Valmala
Montaldo di Mondovì	Venasca
Montemale di Cuneo	Vernante
Monterosso Grana	Vicoforte
Montezemolo	Vignolo
Murazzano	Villanova Mondovi'
Niella Belbo	Villar San Costanzo
Nucetto	Vinadio
Oncino	Viola

Provincia di Asti

Agliano
Antignano
Belveglio
Bubbio
Calamandrana
Calliano
Camerano Casasco
Capriglio
Cassinasco
Castagnole delle Lanze
Castagnole Monferrato
Castel Boglione
Castelletto Molina
Castelnuovo Calcea
Castel Rocchero
Celle Enomondo
Cerro Tanaro
Cessole
Cinaglio
Cisterna d'Asti
Coazzolo
Colcavagno
Corsione
Cortanze
Cortazzone
Costigliole d'Asti
Cunico
Fontanile
Grana
Isola d'Asti
Loazzolo
Maranzana
Monbaldone
Monbaruzzo
Monbercelli
Monastero Bormida
Mongardino
Montabone
Montafia
Montaldo Scarampi
Montechiaro d'Asti
Montegrosso d'Asti
Olmo Gentile
Piea
Quaranti
Revigliasco d'Asti
Roatto
Roccaverano
Rocchetta Palafea
Rocchetta Tanaro
San Damiano d'Asti
San Giorgio Scarampi
San Martino Alfieri
Scurzolengo
Serole
Sessame
Settime
Soglio
Tonco
Vesime
Viale
Vigliano d'Asti
Villa San Secondo
Vinchio

Provincia di Alessandria

Albera Ligure
Alice bel Colle
Arquata Scrivia
Avolasca
Berzano di Tortona
Borghetto di Borbera
Bosio
Brignano Frascata
Ca Bella Ligure
Camagna Monferrato
Cantalupo Ligure
Capriata d'Orba
Carpeneto
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casal Cermelli
Casaleggio Boiro
Casalnoceto
Casasco
Cassinelle
Castellania
Castellar Guido Bono
Castellazzo Bormida
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelspina
Cavatore
Cereseto
Cerreto Grue
Cerrina Monferrato
Costa Vescovato
Cuccaro Monferrato
Denice
Dernice
FabbricaCurone
Fraconalto
Francavilla Bisio
Frassinello Monferrato
Fresonara
Garbagna
Gavi
Gremasco
Grondona
Lerma
Malvicino
Merana
Molare
Monbello Monferrato
Momperone
Mongiardino Ligure
Montealе
Montacuto
Monteldeo
Montaldo Bormida
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese

Provincia di Alessandria (segue)

Odalengo Grande
Olivola
Orsara Bormida
Ottiglio
Pareto
Parodi Ligure
Ponti
Ponzone
Pozzol Groppo
Predosa
Quarniento
Ricaldone
Rivalta Bormida
Roccaforte Ligure
Rocca Grimalda
Rocchetta Ligure
San Cristoforo
San Sebastiano Curone
Sarezzano
Serralunga di Crea
Sezzadio
Silvano d'Orba
Spigno Monferrato
Stazzano
Strevi
Tagliolo Monferrato
Treville
Vignale Monferrato
Vignole Borbera
Viguzzolo
Villadeati
Villamiroglio
Villaromagnano
Volpedo
Volpeglino
Voltaggio

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo

Acquapendente
Arlena di Castro
Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Bolsena
Bomarzo
Calcata
Canino
Cellere
Corchiano
Farnese
Gallese
Gradoli
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Monte Romano
Onano
Piansano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Soriano nel Cimino
Tessennano
Valentano
Vasanello
Vejano
Vignanello
Villa San Giovanni in Tuscia
Vitorchiano

Provincia di Rieti

Accumoli
Antrodoco
Ascrea
Borbona
Borgo Velino
Castel di Tora
Collalto Sabino
Colle di Tora
Collegiove
Concerviano
Configni
Cottanello
Leonessa
Longone Sabino
Marcetelli
Micigliano
Monteleone Sabino
Monte San Giovanni in Sabina
Morro Reatino
Nespolo
Orvinio
Posta Pozzaglia Sabino
Selci
Tarano
Turania
Varco Sabino

Provincia di Roma

Affile
Agosta
Allumiere
Anticoli Corrado
Arcinazzo Romano
Arsoli
Artena
Bellegra
Bracciano
Camerata Nuova
Campagnano di Roma
Canale Monterano
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casape
Castel Madama
Castel San Pietro Romano
Cave
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Civitella San Paolo
Colonna

Provincia di Roma (segue)

Filacciano
Gallicano nel Lazio
Gavignano
Genazzano
Gerano
Gorga
Jenne
Lariano
Licenza
Magliano Romano
Mandela
Marano Equo
Marcellina
Mazzano Romano
Mentana
Montecompatri
Monteflavio
Montelanico
Montelibretti
MontePorzio Catone
Montorio Romano
Moricone
Nazzano
Nerola
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Percile
Pisoniano
Poli
Ponzano Romano
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Rocca di Papa
Roccagiovine
Rocca Priora
Rocca Santo Stefano
Roiate
Roviano
Sambuci
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Sant'Angelo Romano
Sant'Oreste
San Vito Romano
Saracinesco
Segni
Subiaco
Tivoli
Tolfa
Torrita Tiberina
Trevignano Romano
Vallepietra
Vallinfredda
Velletri
Vicovaro
Vivaro Romano
Zagarolo

Provincia di Latina

Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cori
Gaeta
Itri
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Rocca Massima
Roccasecca dei Volsci
Santi Cosma e Damiano
Sermoneta
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Ventotene

Provincia di Frosinone

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Aquino
Arce
Arnara
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castrocielo
Castro dei Volsci
Cervaro
Colfelice
Collepardo
Colle San Magno
Coreno Ausonio
Esperia
Filettino
Fontechiari
Fumone
Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Monte San Giovanni Campano
Morolo
Pastena
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piglio

Provincia di Frosinone (segue)

Pignataro Interamina
Poli
Pontecorvo
Posta Fibreno
Rocca d'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracinisco
San Donato Val Di Comino
San Giorgio al Liri
San Giovanni Incarico
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
San Vittore del Lazio
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Strangolagalli
Supino
Terelle
Torre Cajetani
Torrice
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santo Stefano
Viticuso

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia

Assisi
Bastia
Bettona
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Cascia
Castel Ritaldi
Castiglione del Lago
Cerreto di Spoleto
Citerna
Citta' della Pieve
Città di Castello
Collazzone
Corciano
Costacciaro
Deruta
Foligno
Fossato di Vico
Fratta Todina
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Magione
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Paciano
Panicale
Passignano sul Trasimeno
Perugia
Piegaro
Pietralunga
Poggiodomo
Preci
San Giustino
Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Sigillo
Spello
Todi
Torgiano
Trevi
Tuoro sul Trasimeno
Umbertide
Valfabbrica
Vallo di Nera
Valtopina

REGIONE VENETO

Provincia di Verona

Albaredo d'Adige
Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Cazzano di Tramigna
Cologna Veneta
Dolcé
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Mezzane di Sotto
Pressana
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Tregnago
Velo Veronese
Veronella
Vestenanova

Provincia di Vicenza

Agugliaro
Albettone
Altissimo
Arsiero
Asiago
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Brogliano
Caltrano
Calvene
Campiglia dei Berici
Campolongo sul Brenta
Carrè
Cartigliano
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cismon del Grappa
Cogollo del Cengio
Conco
Cornedo Vicentino
Crespadoro
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Gambugliano
Grancona
Laghi
Lastebasse
Longare
Lugo di Vicenza
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Montecchio Precalcino
Monte di Malo
Montegalda
Montegaldella
Mossano
Mussolente
Nanto
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa Vicentina
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Polana Maggiore
Posina
Pove del Grappa
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rotzo
Salcedo
San Germano dei Berici
San Nazario
San Pietro Mussolino
Sarcedo
Sofagna
Sossano
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Trissino
Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna
Velo d'Astico
Villaga
Zovencedo
Zugliano

Provincia di Belluno

Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsié
Canale d'Agordo
Castello Lavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Danta
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Forno di Zoldo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Lentiai
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Quero
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
San Tomaso Agordino
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre

Provincia di Belluno (segue)
- Trichiana
- Vallada Agordina
- Vas
- Voltago Agordino
- Zoldo Alto
- Zoppè di Cadore

Provincia di Treviso
- Asolo
- Borso del Grappa
- Cappella Maggiore
- Castelcucco
- Cavaso del Tomba
- Cessalto
- Chiarano
- Cison di Valmarino
- Codognè
- Colle Umberto
- Cordignano
- Crespano del Grappa
- Farra di Soligo
- Follina
- Fontanelle
- Fonte
- Fregona
- Gaiarine
- Giavera del Montello
- Godega di Sant'Urbano
- Gorgo al Monticano
- Mansuè
- Meduna di Livenza
- Miane
- Monfumo
- Moriago della Battaglia
- Motta di Livenza
- Nervesa della Battaglia
- Orsago
- Paderno del Grappa
- Pieve di Soligo
- Portobuffolè
- Possagno
- Refrontolo
- Revine di Lago
- San Fior
- San Pietro di Feletto
- San Vendemiano
- San Zenone degli Ezzelini
- Sarmede
- Segusino
- Sernaglia della Battaglia
- Tarzo
- Volpago del Montello

Provincia di Venezia
- Annone Veneto
- Caorle
- Ceggia
- Cinto Caomaggiore
- Concordia Sagittaria
- Fossalta di Portogruaro
- Eraclea
- Gruaro
- Portogruaro
- Pramaggiore
- Santo Stino di Livenza
- Teglio di Veneto
- Torre di Mosto

Provincia di Padova
- Agna
- Arre
- Bagnoli di Sopra
- Baone
- Barbona
- Battaglia Terme
- Candiana
- Carceri
- Carrara Santo Stefano
- Cartura
- Casale di Scodosia
- Castelbaldo
- Cervarese Santa Croce
- Cinto Euganeo
- Conselve
- Este
- Galzignano Terme
- Lozzo Atestino
- Masi
- Megliadino San Fidenzio
- Megliadino San Vitale
- Merlara
- Montagnana
- Ospedaletto Euganeo
- Pernumia
- Piacenza d'Adige
- Ponso
- Rovolon
- Saccolongo
- Saletto
- Santa Margherita d'Adige
- Sant'Urbano
- Terrassa padovana
- Urbana
- Veggiano
- Vighizzolo d'Este
- Villa Estense
- Vo

Provincia di Rovigo
- Ariano nel Polesine
- Contarina
- Corbola
- Donada
- Papozze
- Porto Tolle
- Taglio di Po

REGIONE MARCHE

Provincia di Pesaro
- Acqualagna
- Apecchio
- Auditore
- Barchi

Provincia di Pesaro (segue)
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Casteldelci
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Maiolo
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mondavio
Montecalvo in Foglia
Monte Cerignona
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montemaggiore al Metauro
Novafeltria
Orciano di Pesaro
Peglio
Pennabilli
Pergola
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Giorgio di Pesaro
San Leo
San Lorenzo in Campo
Sant'Agata Feltria
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abondio
Serrungarina
Talamello
Tavoleto
Urbania
Urbino

Provincia di Ancona
Arcevia
Barbara
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto D'Esi
Cupramontana
Fabriano
Genga
Maiolati Spontini
Mergo
Montecarotto
Monte Roberto
Poggio San Marcello
Rosora
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Serra De'Conti
Serra San Quirico
Staffolo

Provincia di Macerata
Acquacanina
Apiro
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Matelica
Monte Cavallo
Monte San Martino
Muccia
Penna San Giovanni
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Serro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

Provincia di Ascoli Piceno
Acquasanta Terme
Amandola
Arquata del Tronto
Belmonte Piceno
Carassai
Cossignano
Falerone
Grottazzolina
Massa Fermana

Monsampietro Morico
Montalto delle Marche
Montappone
Montedinove
Montefalcone appennino
Montefiore dell'Aso
Montefortino
Montegallo
Monte Giberto
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monte Rinaldo
Monterubbiano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Palmiano
Petritoli
Ponzano di Fermo
Ripatransone
Roccafluvione
Santa Vittoria in Matenano
Servigliano
Smerillo

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta

Arvier
Avise
Bionaz
Challand-Saint-Victor
Chamois
Champorcher
Emarese
Fontainemore
Gaby
Issime
La Salle
Lillianes
Montjovet
Oyace
Perloz
Pontboset
Rhemes-Notre-Dame
Saint-Denis
Saint-Nicolas
Torgnon
Val Grisenche
Verrayes

REGIONE LIGURIA

Provincia di Imperia

Airole
Apricale
Aquila di Arroscia
Armo
Aurigo
Badalucco
Baiardo
Borghetto D'Arroscia
Borgomaro
Camporosso
Caravonica
Carpasio
Castellaro
Castel Vittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio di Arroscia
Diano Arentino
Diano Castello
Diano San Pietro
Dolceacqua
Dolcedo
Isola Bona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pontedassio
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Riva Ligure
Rocchetta Nervina
San Biagio della Cima
Seborga
Soldano
Taggia
Terzorio
Triora
Vallebona
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi

Provincia di Savona

Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Verrone
Castelbianco
Castelvecchio di Rocca Barbena
Cisano sul Neva
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo

Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Ortovero
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Toirano
Tovo San Giacomo
Urbe
Vendone
Villanova d'Albenga
Zuccarello

Provincia di Genova
Avegno
Borzonasca
Campo Ligure
Casarsa Ligure
Castiglione Chiavarese
Cicagna
Cocorno
Coreglia Ligure
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Gorreto
Leivi
Lorsica
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Moconesi
Moneglia
Montebruno
Montoggio
Ne
Nerone
Orero
Provata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Certenoli
Santo Stefano d'Aveto
Tiglieto
Torriglia
Tribogna
Uscio
Valbrevenna
Vobia

Provincia di La Spezia
Beverino
Bonassola
Borghetto di Vara
Brugnado
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Deiva Marina
Framura
Levanto
Maissana
Monterosso al Mare
Pignone
Rio Maggiore
Rocchetta di Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Vernazza
Zignago

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Como
Casargo
Colico
Consiglio di Rumo
Crandola Valsassina
Cremia
Domaso
Dongo
Dorio
Dosso del Liro
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Gravedona
Introbio
Introzzo
Livo
Moggio
Montemezzo
Morterone
Musso
Pagnona
Peglio
Pianello del Lario
Premana
Sorico
Stazzona
Tremenigo
Trezzone
Vendrogno
Vercana
Vestreno

Provincia di Bergamo
Algua
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo (segue)

Averara
Azzone
Bedulita
Berbenno
Bracca
Brembilla
Brumano
Camerata Cornello
Capizzone
Caprino Bergamasco
Cassiglio
Corna Imagna
Cornalba
Costa di Serina
Costa Valle Imagna
Cusio
Fuipiano Valle Imagna
Gerosa
Locatello
Mezzoldo
Olmo al Brembo
Ornica
Palazzago
Piazzolo
Roncola
Rota d'Imagna
Santa Brigida
Santomobono Imagna
Schilpario
Sedrina
Strozza
Taleggio
Ubiale Clanezzo
Valsecca
Valtorta
Vedeseta
Vilminore di Scalve
Zogno

Provincia di Brescia

Agnosine
Anfo
Angolo Terme
Artogne
Bagolino
Barghe
Berzo Demo
Berzo Inferiore
Bienno
Bione
Borno
Bovegno
Braone
Breno
Capo di Ponte
Capovalle
Casto
Cedegolo
Cerveno
Ceto
Cevo
Cimbergo
Cividate Camuno
Collio
Corteno Golgi
Darfo Boario Terme
Edolo
Esine
Gianico
Idro
Incudine
Irma
Lavenone
Losine
Lozio
Malegno
Malonno
Marmentino
Monno
Mura
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paisco Loveno
Paspardo
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Pian Camuno
Piancogno
Preseglie
Prestine
Provaglio Val Sabbia
Sabbio Chiese
Saviore dell'Adamello
Sellero
Serle
Sonico
Tavernole sul Mella
Treviso Bresciano
Vallio Terme
Vestone
Vezza d'Oglio
Villanuova sul Clisi
Vobarno

Provincia di Pavia

Borgoratto Mormorolo
Brallo di Pregola
Canevino
Fortunago
Golferenzo
Menconico
Romagnese
Ruino
Santa Margherita di Staffora
Valverde
Volpara
Zavattarello

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	
Provincia di Bolzano	Sarentino
Aldino	Scena
Anterivo	Selva dei Molini
Avelengo	Senale S. Felice
Badia	Senales
Barbiano	Sesto
Braies	Silandro
Brennero	Sluderno
Caines	Stelvio
Campo di Trens	Terento
Campo Tures	Tesimo
Castelbello-Ciardes	Tires
Castelrotto	Tirolo
Chienes	Trodena
Chiusa	Tubre
Cornedo all'Isarco	Ultimo
Cortaccia sulla Strada del Vino	Valdaora
Curon Venosta	Val di Vizze
Dobbiaco	Valle Aurina
Falzes	Valle di Casies
Fié allo Sciliar	Vandoies
Funes	Varna
Gais	Velturno
Glorenza	Verano
Laces	Villabassa
Lagundo	Villandro
Laion	Vipiteno
Lana	
Lasa	**Provincia di Trento**
Lauregno	Aldeno
La Valle	Amblar
Luson	Bedollo
Malles Venosta	Bersone
Martello	Bezzecca
Meltina	Bleggio
Monguelfo	Bondone
Moso in Passiria	Bosentino
Naturno	Bresimo
Naz-Sciaves	Brione
Nova Levante	Cagnò
Nova Ponente	Caldes
Parcines	Campodenno
Perca	Canal San Bovo
Plaus	Capriana
Prato allo Stelvio	Carzano
Predoi	Castel Condino
Proves	Castel Tesino
Racines	Castelnuovo
Rasun Anterselva	Cavedago
Renon	Cavizzana
Rifiano	Cembra
Rio di Pusteria	Cenla San Nicolò
Rodengo	Cimego
San Candido	Cimone
San Genesio Atesino	Cinte Tesino
San Leonardo in Passiria	Cis
San Lorenzo di Sebato	Cloz
San Martino in Badia	Concei
San Martino in Passiria	Condino
San Pancrazio	Coredo
	Cunevo
	Dambel

Daone
Denno
Don
Faèdo
Faver
Fireozzo
Flavon
Frassilongo
Garniga
Giovo
Grauno
Grigno
Grumes
Ivano-Fracena
Lardaro
Lavarone
Lisignago
Livo
Luserna
Nogaredo
Novaledo
Ospedaletto
Palù del Fersina
Pieve di Bono
Pieve Tesino
Praso
Prezzo
Rabbi
Revò
Romallo
Romeno
Roncegno
Ronchi Valsugana
Roncone
Ronzo-Chienis
Rovere della Luna
Rumo
Sagron Mis
Samone
San Michele all'Adige
Sant'Orsola
Sanzeno
Scurelle
Segonzano
Spruz
Siror
Smarano
Sover
Spera
Spor Maggiore
Spor Minore
Storo
Strigno
Telve
Telve di Sopra
Terragnolo
Terzolas
Tiarno di Sopra
Tiarno di Sotto
Ton
Tonadico
Torcegno
Trambileno
Tres
Valda
Valfloriana
Vallarsa
Vattaro
Vervò
Vignola-Falesina
Vigolo Vattaro
Villa Agnedo
Villa Lagarina

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di Pordenone
Andreis
Arba
Barcis
Castelnuovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Erto e Casso
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Sequals
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vito d'Asio
Vivaro

Provincia di Udine
Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Basiliano
Bertiolo
Bordano
Camino al Tagliamento
Castions di Strada
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiusaforte
Comeglians
Coseano
Dignano
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto

Provincia di Udine (segue)

Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Malborghetto Valbruna
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Montenars
Mortegliano
Muzzana del Turgnano
Nimis
Ovaro
Palazzolo dello Stella
Paluzza
Paularo
Pocenia
Pontebba
Povoletto
Pozzuoli del Friuli
Prato Carnico
Precenicco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
Rivignano
Ronchis
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito di Fagagna
Sauris
Savogna
Sedegliano
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana
Talmassons
Tarcento
Tarvisio
Teor
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico
Varmo
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Zuglio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Placenza

Bettola
Bobbio
Cerignale
Coli
Corte Brugnatella
Farini
Ferriere
Morfasso
Ottone
Vernasca
Zerba

Provincia di Parma

Albareto
Bardi
Bedonia
Berceto
Bore
Borgo Val di Taro
Calestano
Compiano
Corniglio
Monchio delle Corti
Neviano degli Arduini
Palanzano
Pellegrino Parmense
Solignano
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Valmozzola
Varsi

Provincia di Reggio Emilia

Busana Carpineti
Castelnovo nei Monti
Collagna
Ligonchio
Ramiseto
Toano
Vetto
Villa Minozzo

Provincia di Modena

Fanano
Fiumalbo
Frassinoro
Lama Mocogno
Montecreto
Montefiorino
Montese
Palagano
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Riolunato
Zocca

Provincia di Bologna

Borgo Tossignano
Camugnano
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli

Provincia di Bologna (segue)
Fontanelice
Granaglione
Lizzano in Belvedere
Monghidoro
San Benedetto Val di Sambro

Provincia di Ferrara
Berra
Codigoro
Comacchio
Goro
Lagosanto
Mesola
Ostellato

Provincia di Ravenna
Casola Valsenio

Provincia di Forlì
Bagno di Romagna
Galeata
Mercato Saraceno
Portico e San Benedetto
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
Santa Sofia
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Torriana
Tredozio
Verghereto

REGIONE TOSCANA

Provincia di Massa
Aulla
Bagnone
Casole in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

Provincia di Lucca
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Basilica
Villa Collemandina

Provincia di Pistoia
Abetone
Cutigliano
Marliana
Pescia
Pistoia
Piteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese

Provincia di Firenze
Barberino di Mugello
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Cantagallo
Dicomano
Firenzuola
Greve in Chianti
Londa
Marradi
Montespertoli
Palazzuolo sul Senio
Pelago
Pontassieve
Rufina
San Casciano in Val di Pesa
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scarperia
Tavarnelle Val di Pesa
Vaglia
Vernio
Vicchio

Provincia di Livorno
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba

Provincia di Arezzo
Anghiari
Arezzo
Badia Tebalda
Bibbiena
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Chitignano
Chiusi della Verna
Cortona
Loro Ciuffenna
Montemignaio
Monterchi
Ortignano Raggiolo
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sansepolcro
Sestino
Stia
Subbiano
Talla

Provincia di Siena
Abbadia San Salvatore
Asciano
Buonconvento
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Cetona
Chiusdino
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Piancastagnaio
Pienza
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano terme
San Casciano dei Bagni
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Sarteano
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda

Provincia di Grosseto
Arcidosso
Campagnatico
Capalbio
Castel del Piano
Castell'Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Monte Argentario
Orbetello
Pitigliano
Roccal Begna
Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Seggiano
Semproniano
Sorano

94A2929

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 aprile 1994.

Disposizioni concernenti gli esponenti degli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il coinvolgimento degli esponenti degli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990 in indagini penali può riflettersi anche sul prestigio e sulla operatività degli enti ai quali gli esponenti stessi appartengono;

Considerati gli orientamenti manifestati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 30 luglio 1993 in materia di onorabilità degli esponenti delle banche;

Considerata l'opportunità che le medesime regole di correttezza vengano applicate agli enti conferenti, sia per garantire il perseguimento delle finalità di interesse generale loro proprie sia per la loro qualità di azionisti rilevanti di società bancarie di cui devono assicurare la sana e prudente gestione;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 marzo 1994;

Decreta:

1. Coloro che ricoprono cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990, che siano raggiunti da una informazione di garanzia devono portare a conoscenza del consiglio di amministrazione o dell'organo avente analoghe funzioni, la circostanza di essere sottoposti a indagini preliminari, specificandone i motivi. Analoga procedura va seguita nell'ipotesi in cui l'esponente abbia assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale.

2. I reati per i quali opera l'obbligo di informativa di cui al punto precedente sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e per i quali sia stabilita, in astratto, una pena detentiva superiore, nel massimo, a tre anni; tale criterio temporale si uniforma a quello previsto dalla normativa codicistica quale condizione di applicabilità delle misure cautelari coercitive (art. 280 del codice di procedura penale) e interdittive (art. 287 del codice procedura penale).

3. Il consiglio di amministrazione dovrà valutare tutti gli elementi di informazione disponibili e assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione dell'ente conferente. È rimessa all'ente conferente l'adozione di ogni cautela per assicurare condizioni di riservatezza all'interessato.

4. Qualora l'esponente sia sottoposto a misure cautelari personali coercitive o interdittive, il consiglio di amministrazione delibera la sospensione dell'interessato dalle funzioni ovvero prende atto dell'autonoma decisione dell'interessato di «autosospendersi».

5. Alla cessazione della misura cautelare l'organo amministrativo effettua una nuova valutazione tesa a verificare se permangono i gravi motivi che diedero luogo alla sospensione.

6. L'organo amministrativo deve in ogni caso rendere esplicite le motivazioni poste a fondamento delle decisioni assunte. L'autorità di vigilanza ravvisa l'esigenza che le decisioni assunte in materia dall'organo amministrativo ovvero dall'esponente coinvolto, quando quest'ultimo è anche esponente della società bancaria partecipata, siano coerenti con quelle assunte in seno a quest'ultima, nel rispetto delle specificità delle due istituzioni.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2923

DECRETO 21 aprile 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1994, a quella n. 20, di scadenza 1° ottobre 2003.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anche essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036660», su due righi, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1993 - Roma, 1° ottobre 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 808390 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Lonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° ottobre 1993/2003 - Leggi 7, agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036660», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9% - 1° ottobre 1993/2003».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2924

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 aprile 1994

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. (Deliberazione n. 7986).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n 216;

Visto l'art. 10. comma 9 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che la Agroalimentare italiana S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, della citata legge n. 149 del 1992, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente a n. 171.909.835 azioni emesse dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a., pari al 37.88% del capitale sociale;

Considerato che in esito all'offerta di cui sopra il flottante della Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 19 aprile 1994

Il presidente: BERLANDA

94A2930

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il ripristino del Baitello del Barich da parte del condominio «Maslino-Vignone». (Deliberazione n. V/48783).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»:

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 settembre 1993, prot. n. 39626, dal condominio «Maslino-Vignone» per il ripristino del Baitello del Barich su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale 1, foglio 2 (per la sola porzione interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilià temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta municipale prot. 255 del 5 giugno 1991;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nello svolgimento dell'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale 1, foglio 2 (per la sola porzione interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 Del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2911

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per lavori di manutenzione alla esistente linea a 23 KV da parte dell'A.E.M. (Deliberazione n V/48782).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 settembre 1993, prot. n. 43667, dall'A.E.M. per lavori di manutenzione alla esistente linea a 23 KV su area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappale 96, foglio 69, mappale 106, foglio 70 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti a garantire la pubblica incolumità sia al personale che opera sugli impianti sia a chi si trovi a transitare nelle vicinanze dell'elettrodotto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappale 96, foglio 69, mappale 106, foglio 70 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2912

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sostituzione di una sciovia e la ricostruzione di un impianto sul medesimo tracciato da parte della S.I.B. (Deliberazione n. V/48774).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 settembre 1993, prot. n. 40037, dalla S.I.B. per la sostituzione di una sciovia e la ricostruzione di un impianto sul medesimo tracciato su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 119, 120, 121, 11, 44, 47, 88, foglio 19 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 279 del 21 luglio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare e potenziare gli impianti di risalita e quindi nel soddisfare le esigenze turistiche della località;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 119, 120, 121, 11, 44, 47, 88, foglio 19 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2913

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di innevamento da parte della S.I.B. (Deliberazione n. V/48777).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 settembre 1993, prot. n. 40043, dalla S.I.B. per la realizzazione di un impianto di innevamento su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 1, 3, 6, 7, foglio 19, mappali 941, 794, 795, 796, 939, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento delle infrastrutture turistiche;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 1, 3, 6, 7, foglio 19, mappali 941, 794, 795, 796, 939, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2914

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di due nuovi tronchi di linea B.T. da parte del sig. Scaramellini Ottavio. (Deliberazione n. V/48780).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 settembre 1993, prot. n. 40289, dal sig. Scaramellini Ottavio per la realizzazione di due nuovi tronchi di linea B.T. su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 120, 42, foglio 19, mappali 403, 415, 416, 414, 413, 349, 354, foglio 16 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire e migliorare il servizio di distribuzione di energia elettrica alle utenze private della zona Bormio 2000;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 120, 42, foglio 19, mappali 403, 415, 416, 414, 413, 349, 354, foglio 16 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2915

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di immobili da parte della sig.ra Rinaldi Orsola. (Deliberazione n. V/48775).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 luglio 1993, prot. n. 34203, dalla sig.ra Rinaldi Orsola per la ristrutturazione di immobili su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 377, 378, foglio 9, mappali 460, 461, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilià temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo

di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di consiglio comunale prot. 6824 del 2 ottobre 1992;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nello sviluppare l'attività agricola locale favorendo la permanenza dell'uomo in montagna;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 377, 378, 379, 380, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2916

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bormio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione delle piste da discesa «S. Ambrogio» ed «Ermellini» da parte della S.I.B. (Deliberazione n. V/49173).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 5 aprile 1993, prot. n. 13919, dalla S.I.B. per la sistemazione di piste da discesa «S. Ambrogio» ed «Ermellini» su area ubicata nel comune di Bormio (Sondrio), mappale 60. foglio 19 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nell'assicurare maggior sicurezza agli sciatori e miglior agibilità delle piste;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bormio (Sondrio), mappale 60, foglio 19 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di innevamento programmato da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/49050).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 agosto 1993, prot. n. 35038, dal comune di Caspoggio per la realizzazione di un impianto di innevamento programmato su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 30, 31, 32, 89, 91, 105, 102, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilià temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'esercizio dell'attività turistica locale (aspetto molto importante per l'economia locale);

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 30, 31, 32, 89, 91, 105, 102, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2918

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 25 febbraio 1993, senato accademico seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 27 luglio 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 dicembre 1993;

Vista la ministeriale del 1° febbraio 1994, prot. 167;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali in informatica viene soppressa e viene istituito il diploma universitario in informatica.

Dopo l'art. 336 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA IN INFORMATICA

Art. 337.

Il corso di diploma in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Art. 338.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 339.

Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprende almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Art. 340.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive ventisei unità didattiche.

Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui ai punti seguenti.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive venti unità didattiche delle quali diciotto sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti.

I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche.

Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

Art. 341.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio ed il numero dei docenti di questi corsi.

Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue: area dell'informatica (tabella *A*): otto unità; area della matematica (tabella *B*): sei unità.

All'interno dell'area matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamentali della materia discreta.

Inoltre una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insgnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unità didattiche, delle quali quattro sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica (tabella *A*).

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimento nelle applicazioni.

I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso questa Università.

In ogni caso alcuni insegnamenti possono essere mutati da insegnamenti già attivati presso altri corsi di laurea o di diploma di questo Ateneo e che hanno lo stesso contenuto.

Art. 342.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della struttura didattica.

Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica; il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Art. 343.

Ai fini del conseguimento del diploma sono riconoscibili i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

Il senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, stabilisce annualmente il numero massimo di studenti che si possono iscrivere al primo anno di corso.

AREE DISCIPLINARI
RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

algebra;
algebra computazionale;
analisi matematica;
equazioni differenziali;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria;
logica matematica;
matematica computazionale;
matematica discreta;
metodi di approssimazione;
ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:

fisica;
fisica generale;
elettronica.

Palermo, 23 febbraio 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A1830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Seguito della pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991 e delle annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti.

Il presidente della Camera dei deputati rende noto che il previsto seguito della pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1991 e delle annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, avrà luogo nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 maggio 1994, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

94A2939

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1591,11
ECU	1858,10
Marco tedesco	964,31
Franco francese	281,49
Lira sterlina	2399,55
Fiorino olandese	858,81
Franco belga	46,852
Peseta spagnola	11,719
Corona danese	246,47
Lira irlandese	2335,91
Dracma greca	6,548
Escudo portoghese	9,357
Dollaro canadese	1147,82
Yen giapponese	15,715
Franco svizzero	1132,22
Scellino austriaco	137,08
Corona norvegese	222,19
Corona svedese	208,54
Marco finlandese	297,29
Dollaro australiano	1125,23

94A3003

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 23/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «DIURAL» (Torasemide) 14 compresse divisibili mg 10; 5 fiale mg 10 ml 2 uso endovenoso; 1 fiala mg 200 ml 20 per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora n. 22, codice fiscale 00408570489 (decreto ministeriale n. 436/1993 in data 7 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1993).

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «DIUREMID» (Torasemide).

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale 00678100504 - La specialità continuerà ad essere prodotta e controllata dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza, viale Libertà, km 0,750.

Produttore: la specialità medicinale sarà prodotta e controllata anche dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Numeri di A.I.C.:

14 compresse divisibili mg 10 - A.I.C. n. 028721049 (in base 10) - 0VDHWT (in base 32);

5 fiale mg 10 ml 2 uso endovenoso - A.I.C. n. 028721052 (in base 10) - 0VDHWW (in base 32);

1 fiala mg 200 ml 20 per infusione endovenosa - A.I.C. n. 028721064 (in base 10) - 0VDHX8 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai n. di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1994.

Decreto n. 24/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinali:

«EVANOR D» - 21 confetti - A.I.C. n. 022522015 (in base 10) - 0PHB4Z (in base 32);

«OVRANET» - 21 confetti - A.I.C. n. 023662012 (in base 10) - 0QL3FW (in base 32);

«TRINORDIOL» - 21 confetti - A.I.C. n. 024869012 (in base 10) - 0RQY4N (in base 32);

«MINULET» - 21 confetti - A.I.C. n. 026286029 (in base 10) - 0T25YF (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth Pharma GmbH Münster/Westfalen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591.

Le specialità medicinali continueranno ad essere prodotte dalla società Wyeth Pharma GmbH nello stabilimento sito in Münster/Westfalen (Germania).

Produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

Decreto n. 25/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «OSTEOZAM-KIT» nella forma e confezione: 14 compresse di etidronato bisodico 400 mg + 76 compresse di calcio carbonato 1250 mg - A.I.C. n. 028711012 (in base 10) 0VD634 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - codice fiscale 03804220154, (decreto ministeriale n. 438/1993 in data 7 giugno 1993).

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «TURBO-KIT»;

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151;

produttore:

la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc. nello stabilimento sito in Norwich-N.Y. (U.S.A.);

le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano);

i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel succitato stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) oppure dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica.

Numeri di A.I.C.: 14 compresse di etidronato bisodico × mg 400 + 76 compresse di calcio carbonato × mg 1250 - A.I.C. n. 028711024 (in base 10) - 0VD63J (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1994.

Decreto n. 26/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «TRIMINULET» nella confezione: 21 confetti - A.I.C. n. 027359013 (in base 10) - 0U2XT5 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Little Connel, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00150450591. La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Wyeth Pharma GmbH nello stabilimento sito in Münster/Westfalen (Germania);

produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

Decreto n. 27/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «TRANDATE» (labetalolo cloridrato), nelle forme e confezioni:

30 compresse ricoperte da 100 mg - A.I.C. n. 023578014 (in base 10) - 0QHKDY (in base 32);

30 compresse ricoperte da 200 mg - A.I.C. n. 023578038 (in base 10) - 0QHKFQ (in base 32);

1 fiala iniettabile da 100 mg - A.I.C. n. 023578053 (in base 10) - 0QHKG5 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Fleming, 2 - codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8 - codice fiscale 01423300183;

produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

Decreto n. 28/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «MUCOFRIN» (sobrerolo), nelle forme e confezioni:

sciroppo × ml 200 - A.I.C. n. 025533050 (in base 10) - 0SC6MU (in base 32);

60 bustine × mg 300 - A.I.C. n. 025533086 (in base 10) - 0SC6NY (in base 32);

10 supposte per adulti - A.I.C. n. 025533098 (in base 10) - 0SC6PB (in base 32);

10 supposte per bambini - A.I.C. n. 025533100 (in base 10) - 0SC6PD (in base 32);

10 supposte per lattanti - A.I.C. n. 025533112 (in base 10) - 0SC6PS (in base 32);

10 fiale × mg 60/4 ml uso i.m. - A.I.C. n. 025533124 (in base 10) - 0SC6Q4 (in base 32);

aerosol - 10 fiale × ml 3 - A.I.C. n. 025533148 (in base 10) - 0SC6QW (in base 32).

Titolare A.I.C.: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, Stradone Farnese, 118 - codice fiscale 07188610153.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117 - codice fiscale 05016350588. La specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società Camillo Corvi S.p.a. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, ove ne veniva effettuata la preparazione.

Denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «SOPULMIN».

Numeri A.I.C.:

sciroppo × ml 200 - A.I.C. n. 025533151 (in base 10) - 0SC6Q7 (in base 32);

60 bustine × mg 300 - A.I.C. n. 025533163 (in base 10) - 0SC6RC (in base 32);

10 supposte per adulti - A.I.C. n. 025533175 (in base 10) - 0SC6RR (in base 32);

10 supposte per bambini - A.I.C. n. 025533187 (in base 10) - 0SC6S3 (in base 32);

10 supposte per lattanti - A.I.C. n. 025533199 (in base 10) - 0SC6SH (in base 32);

10 fiale × mg 60/4 ml uso i.m. - A.I.C. n. 025533201 (in base 10) - 0SC6SK (in base 32);

aerosol - 10 fiale × ml 3 - A.I.C. n. 025533213 (in base 10) - 0SC6SX (in base 32).

Composizione: per la preparazione «aerosol» - 10 fiale × ml 3: modifica della composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: una fiala × ml 3 contiene: principio attivo: invariato: eccipienti: sodio benzoato, acido benzoico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal: 1° dicembre 1994.

Decreto n. 29/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «POLIPIROX» (piroxicam).

30 capsule mg 20 - n. A.I.C. 025118035 (in base 10) - 0RYKBM (in base 32);

10 supposte mg 20 - n. A.I.C. 025118047 (in base 10) - 0RYKBZ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Herdel S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Paolo Diacono, 2 - codice fiscale 06287300153.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43 - codice fiscale 01233940467.

Produttore:

per le capsule: produzione e controllo da parte della società Mediolanum farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via G. Cottolengo, 15/31;

per le supposte: produzione da parte della società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei, 7, e controlli da parte della società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

Le confezioni della specialità medicinale, contenenti gli stampati precedentemente autorizzati, non possono essere più vendute e partire dal 1° dicembre 1994.

Decreto n. 30/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «LIPOBALSAMO» (claritromicina), nelle forme e confezioni:

10 supposte per adulti - n. A.I.C. 000209015 (in base 10) 006D3R (in base 32);

10 supposte per bambini - n. A.I.C. 000209027 (in base 10) 006D43 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 - codice fiscale 09810140153;

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, 8 - codice fiscale 01423300183.

produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 82/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «MERANKOL» 32 pastiglie.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società estera Marion Merrel Dow S.A. nello stabilimento sito in Alcala de Henares, Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 104/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «MINITRAN» (nitroglicerina) 15 sistemi transdermici tipo «5», tipo «10» e tipo «15».

Titolare A.I.C.: 3M Riker Inc. di St. Paul - Minnesota (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2 - codice fiscale 06685100155.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della società estera titolare dell'A.I.C. nonché del tipo di società e della denominazione sociale della rappresentante in Italia da «3M Riker Inc. di St. Paul - Minnesota (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l.» a «3M Paharmaceuticals di St. Paul - Minnesota (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla Synthelabo s.p.a.»;

confezionamento e controllo: i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla Synthelabo S.p.a., nello stabilimento comune sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 106/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «AGRUVIT» 16 compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8.

Modifica apportata: denominazione: accanto alla denominazione «Agruvit» viene aggiunta la dizione «senza zucchero».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 107/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «INCIDAL» sospensione 150 ml.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 210.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Molteni e C. dei F.lli Alitti nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze).

Il confezionamento terminale può essere effettuato anche dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile di Garbagnate Milanese come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 108/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «VICILAN» 20 compresse mg 100.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via Sforza - Palazzo Volta.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla società Les Laboratories Zeneca Pharma, nello stabilimento sito in Reims Cedex - Zone Industriel du Sud Est - Francia.

La specialità medicinale continua ad essere confezionata anche dalla società Fine Foods N.T.M. S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano, 29.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 109/1994 del 2 maggio 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Also Laboratori S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Milano, via del Ghisallo, 16 - codice fiscale 00716720156.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società titolare A.I.C. da Also Laboratori S.a.s. ad Also S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Zelbio (Como), località Pian del Tivano - codice fiscale 00253640874.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 110/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale «VENORUTON 1000» bustine granulare.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Zyma S.A. nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera),

il controllo è ora effettuato oltre che come precedentemente autorizzato, anche dalla Lamp San Prospero nello stabilimento sito in San Prospero (Modena) dove già avviene il confezionamento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994

Provvedimento n. 111/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale. «VENORUTON INTENS» compresse «VENORUTON» gocce

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Zyma S.A. nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera)

Decorrenza di efficacia del provvedimento 5 maggio 1994

Provvedimento n. 112/1994 del 2 maggio 1994

Specialita medicianele «CORSODYL» collutorio da 150 ml.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra menzionata è ocra prodotta anche dalla ditta Schiapparelli salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86, e dalla ditta Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 5 maggio 1994

Provvedimento n. 113/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale «SIDEROGLOBINA» 20 capsule da mg 40

Titolare AIC: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24

Modifica apportata: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti costituenti la capsula contenitrice (la quale viene modificata nel formato) composizione della capsula contenitrice ossido di ferro rosso mg 1,455, titanio biossido F.U. mg 0,323, gelatina F.U. mg 95,222.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 5 maggio 1994

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 114/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale «FILCOTIL» (tenoxicam) 1, 2 e 6 flaconi iniettabili liofilizzati da 20 mg + 1, 2 e 6 fiale di solvente da ml 2

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann - La Roche Ltd di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società ROCHE S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata. produttore. la produzione dei flaconi iniettabili liofilizzati della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Wasserburger Arzneimittelwerk Dr. Madaus GmbH nello stabilimento sito in Wasserburg (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento (alloggiamento dei flaconi iniettabili e delle fiale del solvente in idonei cassonetti e successivo inserimento nell'astuccio di cartone unitamente al foglio illustrativo) del prodotto stesso sono ora eseguiti anche dalla società LAMP S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Decorrenza di efficiacia del provvedimento: 5 maggio 1994

Provvedimento n. 115/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale. «GLOBUREN».

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Santa Lucia, 4.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solamente su prescrizione dello specialità nefrologo, internista o ematologo (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Per le confezioni già in commercio, l'adeguamento delle etichette al regime di dispensazione previsto dal presente provvedimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 1994.

Provvedimento n. 116/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale. «EPREX».

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solamente su prescrizione dello specialista nefrologo, internista o ematologo (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento delle etichette al regime di dispensazione previsto dal presente provvedimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 1994.

Provvedimento n. 117/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale «EPOXITIN».

Titolare A.I.C.: Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solamente su prescrizione dello specialista nefrologo, internista o ematolgo (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento 5 maggio 1994

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento delle etichette al regime di dispensazione previsto dal presente provvedimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 1994.

Provvedimento n. 118/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale «FERRO TRI» 10 flaconcini sciroppo estemporaneo

Tiotolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31.

Modifica apportata composizione (limitatamente agli eccipienti). un flaconcino contiene. principio attivo. invariato; eccipienti. sorbitolo g 3, 0, metile p-idrossibenzoato mg 15, 0, propile p-idrossibenzoato mg 2,5, aroma albicocca mg 35,0, acqua depurata q.b. a ml 10,0. Il tappo serbatoio contiene acido folico mcg 800 Eccipiente: mannitolo mg 100

Decorrenza di efficacia del decreto. 5 maggio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 119/1994 del 2 maggio 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Biocine Sclavo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina - codice fiscale n. 01392770465.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società titolare A.I.C. da Biocine Sclavo S.p.a. a Biocine S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina - codice fiscale 01392770465.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 120/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «UMAN COMPLEX IX V.I. BIAGINI» (complesso protrombinico plasmatico umano - Fattori II, VII, IX e X a virus inattivato):

1 flac. liof. × U.I. 200 + fiala solv. × ml 10 uso e.v. + set infusionale;

1 flac. liof. × U.I. 500 + fiala solv. × ml 10 uso e.v. + set infusionale.

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in S. Rufina (Rieti).

Le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo + set infusionale) sono effettuate presso lo stabilimento Nuovi laboratori Farma Biagini S.p.a. sito in Bolognana-Gallicano (Lucca).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Provvedimento n. 103/1994 del 2 maggio 1994

Specialità medicinale: «PENGLOBE» 800 e 1200.

Titolare AIC: Astra Simes, con sede e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri gram-positivi e gram-negativi;

infezioni del basso apparato respiratorio: bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore ed H. influenzae;

altre infezioni dell'apparato respiratorio: faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottite da ceppi sensibili di streptococco beta-emolitico. Stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco ed H. influenzae;

infezioni dell'apparato genito-urinario: cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite, prostatite da ceppi sensibili di E.coli. Enterococco. Stafilococco non penicillinasi produttore. Proteus mirabilis e neissena gonorrhoeae;

infezioni della pelle e dei tessuti molli: impetigine, erisipela, pioderrnite, cellulite, ascessi e ferite traumatiche e postoperatorie, da ceppi sensibili di stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco;

infezioni intestinali da ceppi sensibili di Shigella e Salmonella (inclusa S. tifosa);

infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 5 maggio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

94A2961

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione per tre anni del regime di deposito franco inerente gli impianti gestiti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno nel porto di Livorno.

Con decreto interministeriale 11 aprile 1994 è stato sospeso per un periodo di tre anni il regime di deposito franco inerente gli impianti gestiti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno nel porto di Livorno.

94A2941

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti della lotteria istantanea «La Fontana della fortuna»

I blocchetti appresso elencati relativi ai biglietti della lotteria istantanea «La Fontana della fortuna» sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso il magazzino vendita generi di monopolio di Rimini:

Lotto M02

blocco dal n. 105300 al n. 105309;
blocco dal n. 105370 al n. 105379;
blocco dal n. 105481 al n. 105490;
blocco n. 105580;
blocco dal n. 105600 al n. 105609;
blocco n. 105670;
blocco dal n. 105674 al n. 105679;
blocco dal n. 105700 al n. 105709.

94A2960

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione e pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Olivetti S.p.a. e Gifim S.p.a. (Comunicazione n. 94004261 del 21 aprile 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della Olivetti S.p.a. tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Per quanto riguarda la Gifim S.p.a., poiché la società non risulta più essere controllata di diritto, si provvedè a rendere nota la partecipazione rilevante, ai sensi della norma in oggetto.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Olivetti S.p.a. (*)	27,60 Carlo De Benedetti	31,37 (Allegato *C*) Carlo De Benedetti
Gifim S.p.a. (**)	48,99 Ven.fin S.p.a (famiglia Vender)	62,08 Ven.fin S.p.a. (famiglia Vender)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite un accordo parasociale (allegato *C*).

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C*, e D sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A2942

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottoelencate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea di Latina):

economia politica;

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2944

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/93, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia):

biochimica cellulare.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2945

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/93, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea O.P.D.):

chimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2946

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2947

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

statistica computazionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2948

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994)

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 52 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo, al secondo comma, quarto rigo, dove è scritto: «... le modalità di *pubblicazione* presso i punti vendita ...», si legga: «... le modalità di *pubblicizzazione* presso i punti vendita ...».

94A2968

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189